



Projet réalisé avec le soutien financier du programme justice de la Commission Européenne
 Project carried out with the financial support of the Justice Programme of the European Commission
 Proyecto realizado con el apoyo financiero del programa Justicia de la Comisión Europea
 Progetto realizzato con il sostegno finanziario del Programma Giustizia della Commissione Europea

Guida pratica




Sommario

I - Formulario V	3
1. Allegati inclusi nel certificato*	3
2. 1. Stato membro da cui dipende l'autorità emittente	3
3. 2. Autorità emittente	4
4. 3. Informazioni sulla pratica	4
5. 4. Competenza dell'autorità emittente	5
5.1. 4. Competenza dell'autorità emittente	5
5.2. 4.2 Competenza dell'autorità emittente : Elementi aggiuntivi	6
6. 5. Informazioni concernenti il richiedente (persona fisica)	6
7. 6. Informazioni concernenti il defunto	7
8. 7. Successione testamentaria / ab intestat	7
9. 8. Legge applicabile alla successione	9
10. L'autorità certifica...	11
Contenuti annessi	12

I Formulario V

1. Allegati inclusi nel certificato*



Si tratta degli allegati da I a VI previsti nel Regolamento e che devono essere allegati tassativamente al CSE, salvo nel caso in cui nessuno di questi allegati sia obbligatorio.

Allegato I(cfr. formulaire_cse_5_annexI.pdf) : Informazioni concernenti il o i richiedenti (persone morali)

Allegato II(cfr. formulaire_cse_5_annexII.pdf) : Informazioni concernenti il o i rappresentanti dei richiedenti

Allegato III(cfr. formulaire_cse_5_annexIII.pdf) : Informazioni sul regime matrimoniale o sul regime patrimoniale equivalente del defunto

Allegato IV(cfr. formulaire_cse_5_annexIV.pdf) : Statuto e diritti dello o degli eredi

Allegato V(cfr. formulaire_cse_5_annexeV.pdf) : Statuto e diritti del o dei legatari aventi dei diritti diretti sulla successione

Annexe VI (cfr. formulaire_cse_5_annexeVI.pdf): Poteri per l'esecuzione di un testamento o per l'amministrazione di una successione

Attenzione

Nessun allegato

Questa casella deve essere barrata solo quando nessuno degli allegati deve essere aggiunto obbligatoriamente : il notaio deve quindi accertarsi che si trovi in tale situazione.

Anche se il Regolamento non lo esige, si consiglia al notaio di versare nella pratica gli elementi che conducono a tale conclusione.

2. 1. Stato membro da cui dipende l'autorità emittente

I. Stato membro dell'autorità di rilascio *

Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia Croazia
 Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
 Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia

La nozione di Stato membro deve essere compresa nel senso del Regolamento (vedere *gli Stati legati dal Regolamento - p.12*)

Sono quindi esclusi il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda, non legati dal Regolamento.

3. 2. Autorità emittente

2. Autorità di rilascio

2.1. Nome e titolo dell'autorità*:
2.2. Indirizzo
2.2.1. Via e numero/casella postale*:
.....
2.2.2. Località e CAP*:
.....
2.3. Telefono:
2.4. Fax
2.5. Indirizzo e-mail:

La competenza per il rilascio è esplicitata all'articolo 64 e all'articolo 78 del Regolamento

Il CSE può essere redatto e rilasciato da :

- una giurisdizione come quella definita all'articolo 3 §2,
- un'altra autorità che in virtù del diritto nazionale sia competente per regolare una successione.

Tutte le autorità emittenti dell'Unione europea (cfr. Pays autorités compétentes-1.ods) non sono competenti per il rilascio di un CSE, nel quadro di una successione in particolare. In effetti, sola sarà competente :

- l'autorità emittente dello Stato di residenza abituale del defunto,
- in caso di optio juris, l'autorità emittente della legge nazionale prescelta,
- a titolo eccezionale :
 - notiamo la competenza sussidiaria dello Stato legato dal Regolamento del luogo di ubicazione degli immobili (article 10)
 - caso del forum necessitatis : se una successione che dipenda in linea di principio da uno Stato terzo, non può regolata in questo Stato (a causa, ad esempio, di una guerra civile), allora le autorità di uno Stato legato dal Regolamento possono divenire competenti per regolare questa successione se le stesse presentano i legami più stretti con la pratica (articolo 11)

Completamento

Autorità emittenti del CSE per paese - p.13

4. 3. Informazioni sulla pratica

Attenzione

Queste informazioni sono **obbligatorie**.

3.1 Numero di riferimento

3. Informazioni sul fascicolo 3.1. Numero di riferimento*: 3.2. Data (gg/mm/aaaa) di rilascio del certificato*:
--

Il CSE deve essere numerato. Tale numerazione deve farsi come segue :

- numero dello studio / anno / numero di rilascio del CSE.

3.2. Data di emissione del certificato

D'altra parte, si deve precisare la data di emissione del certificato.

5. 4. Competenza dell'autorità emittente

5.1. 4. Competenza dell'autorità emittente

4. Competenza a rilasciare il certificato (articolo 64 del regolamento (UE) n. 650/2012) 4.1. L'autorità di rilascio si trova nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione a norma* -# dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza generale) -# dell'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza in caso di scelta di legge) -# dell'articolo 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza in caso di scelta di legge) -# dell'articolo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza in caso di scelta di legge) -# dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012 (Competenza sussidiaria) -# dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 650/2012 (Forum necessitatis) 4.2. Elementi aggiuntivi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato ?:
--

I motivi per la scelta della competenza sono allineati sulle regole di competenza giurisdizionale indicati agli articoli 4 - p.14, 7 - p.16, 10 - p.16 e 11 - p.17 del Regolamento

Consiglio

Se interpellata per il rilascio di un CSE, l'autorità emittente deve verificare d'ufficio la sua competenza per il rilascio di tale atto.

Le si consiglia di versare nella pratica della successione o di indicare al punto 4.2 del formulario gli elementi obiettivi che la hanno condotta ad adottare la sua competenza.

È utile ricordare che l'autorità emittente non è obbligata dalle pretese dei richiedenti, se la stessa considera che tali pretese sono contraddette da altri criteri.

Fondamentale

L'autorità emittente si trova nello Stato membro in cui si trovano le giurisdizioni competenti per regolare la successione conformemente agli articoli 4, 7, 10 e 11 del Regolamento.

5.2. 4.2 Competenza dell'autorità emittente : Elementi aggiuntivi

Elementi aggiuntivi sulla base dei quali l'autorità emittente si reputa competente per il rilascio del CSE

4.2. Elementi aggiuntivi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato ²:

.....

.....

.....

.....

L'autorità emittente indica gli elementi pertinenti e fattuali che la hanno condotta a adottare tale o tal altro criterio di competenza, ad esempio gli elementi sulla base dei quali ha dedotto la residenza abituale del defunto (durata, luogo di residenza della sua famiglia, ubicazione degli immobili, ecc.) o anche l'esistenza di una elezione per il foro.

Tali elementi potranno anche essere conservati nella pratica della successione.

6. 5. Informazioni concernenti il richiedente (persona fisica)

5.8.1. Via e numero/casella postale¹.....

.....

5.8.2. Località e CAP:.....

.....

5.8.3. Paese*
 Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Estonia Grecia Spagna Francia
 Croazia
 Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
 Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
 Altro (precisare il codice ISO):

5.9. Telefono:.....

5.10. Fax:.....

5.11. Indirizzo e-mail:.....

5.12. Rapporto di parentela o di affinità con il defunto
 Figlio Padre Madre Nipote (figlio dei figli) Nonno
 Nonna Cugino Partner registrato Partner di fatto Fratello Sorella
 Nipote (figlio di fratelli e sorelle) Zio Zia Cugino Cugina Altro (precisare):

L'accesso al certificato è riservato (cfr. articolo 63 del Regolamento)

:

- agli eredi ed ai legatari aventi dei diritti diretti alla successione (sulla nozione di eredi e sulle altre nozioni, cfr. formulario V, allegato IV(cfr. formulaire_cse_5_annexeIV.pdf) e allegato V(cfr. formulaire_cse_5_annexeV.pdf)).
- agli esecutori ed ai terzi amministratori

che abbiano bisogno di invocare le loro qualità in un altro Stato membro.

1. 2. Il concetto di partner di fatto comprende l'istituto della coabitazione come contemplato in alcuni Stati membri (in «sambo» in Svezia o «avopuoliso» in Finlandia).

Come riempire la rubrica?

Nessuna difficoltà particolare

Consiglio Come riempire la rubrica?

La nozione di « "« partner di fatto »" » comprende le forme giuridiche della coabitazione che esistono in certi Stati membri, come il «sambo» (Svezia) o l'«avopuoliso» (Finlandia).

Completamento

Per maggiori precisazioni, vedere la *qualità del richiedente* - p.18

7. 6. Informazioni concernenti il defunto

Da 6.1 a 6.5.6

<p>6. Generalità del defunto</p> <p>6.1. Cognome e nome/i*:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>6.2. Cognome da nubile (se diverso dal punto 6.1):</p> <p>.....</p> <p>6.3. Sesso*</p> <p>6.3.1. -# M</p> <p>6.3.2. -# F</p> <p>6.4. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita (città/paese (codice ISO))*:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>6.5. Stato civile al momento della morte*</p> <p>6.5.1. -# Celibe/Nubile</p> <p>6.5.2. -# Coniugato/a</p> <p>6.5.3. -# Partner registrato/a</p> <p>6.5.4. -# Divorziato/a</p> <p>6.5.5. -# Valovo/a</p> <p>6.5.6. -# Altro (precisare):</p> <p>.....</p>	
--	--

Nessuna difficoltà particolare

6.6 Nazionalità

<p>6.6. Cittadinanza*</p> <p><input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia</p> <p><input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria</p> <p><input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):</p> <p>.....</p>	
--	--

Si deve prendere in conto il considerando 41 del Regolamento n° 650/2012 .

La questione della nazionalità del defunto si pone solo in caso di *professio juris* : la scelta della legge è valida solo se la legge applicabile prescelta è la legge nazionale del defunto al momento della realizzazione della *professio juris* o al momento del decesso, come precisato dall' articolo 22 del Regolamento).

Fondamentale

Se il defunto possedeva diverse nazionalità, le stesse devono essere trattate, a priori, su un piede di uguaglianza, vale a dire che non si deve far prevalere una delle nazionalità, in particolare la nazionalità del foro.

Da 6.7 a 6.9.1

<p>6.7. Numero di identificazione⁴</p> <p>6.7.1. Numero di documento di identità nazionale:</p> <p>.....</p> <p>6.7.2. Numero di sicurezza sociale:</p> <p>.....</p> <p>6.7.3. Codice fiscale:</p> <p>.....</p>	
--	--

Nessuna difficoltà particolare

8. 7. Successione testamentaria / ab intestat

7.1

7. Successione testamentaria/legittima
7.1. La successione è*
7.1.1. -#l testamentaria
7.1.2. -#l legittima
7.1.3. -#l parzialmente testamentaria e parzialmente legittima

Nessuna difficoltà particolare

7.2

È opportuno indicare tutte le disposizioni a causa di morte. Se esistono diverse disposizioni a causa di morte, si deve allegare un foglio aggiuntivo.

7.2. Se la successione è testamentaria o parzialmente testamentaria, il certificato si fonda sulla o sulle seguenti disposizioni a causa di morte*
7.2.1. Tipo: -#l Testamento -#l Testamento congiuntivo -#l Patto successorio
7.2.2. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l'atto:
7.2.3. Luogo in cui è stato redatto l'atto (città/paese (codice ISO)):
7.2.4. Nome e titolo dell'autorità dinanzi alla quale è stato stipulato l'atto:
7.2.5. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato registrato o depositato l'atto:
7.2.6. Titolo del registro o del depositario:
7.2.7. Numero di riferimento nel registro o presso il depositario:
7.2.8. Altro numero di riferimento:

Gli altri punti non presentano difficoltà.

Si ricorda che il Regolamento dà una definizione della nozione di disposizione a causa di morte.

Per chiarire questa nozione, si consulterà la legge applicabile alla successione.

Gli altri punti non presentano difficoltà.

? Esempio

Così, nel caso in cui la legge francese è applicabile alla successione, le disposizioni a causa di morte comprendono in particolare i patti successorii, le donazioni tra coniugi di beni a venire, le donazioni a titolo di ripartizione e le rinunce anticipate all'azione in riduzione. È opportune quindi di farne menzione.

7.3

7.3. Per quanto consta all'autorità di rilascio, le altre disposizioni a causa di morte fatte dal defunto e revocate o dichiarate nulle sono le seguenti?
7.3.1. Tipo: -#l Testamento -#l Testamento congiuntivo -#l Patto successorio
7.3.2. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l'atto:
7.3.3. Luogo in cui è stato redatto l'atto (città/paese (codice ISO)):
7.3.4. Nome e titolo dell'autorità dinanzi alla quale è stato stipulato l'atto:
7.3.5. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato registrato o depositato l'atto:
7.3.6. Titolo del registro o del depositario:
7.3.7. Numero di riferimento nel registro o presso il depositario:
7.3.8. Altro numero di riferimento:

Nessuna difficoltà particolare

7.4 Altre informazioni

<p>7.4. Altri elementi rilevanti in relazione all'articolo 68, lettera j), del regolamento (UE) n. 605/2012 (precisare):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

Questo punto rinvia all'articolo 68 punto j) del Regolamento che dispone in particolare che è necessario fare menzione delle informazioni che permettono di stabilire se la successione si apre ab intestat o in virtù di una disposizione a causa di morte, ivi comprese le informazioni concernenti gli elementi che danno origine ai diritti e/o ai poteri di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori della successione.

Consiglio

L'autorità emittente deve indicare le ricerche effettuate (in particolare, interrogazione di registri, ecc.).

In particolare può interrogare il *file centrale delle disposizioni di ultima volontà* o consultare l'*ARERT*, l'Associazione delle rate europea dei registri testamentari

Può conservare utilmente queste informazioni nella pratica della successione.

9. 8. Legge applicabile alla successione

8.1

<p>8. Legge applicabile alla successione</p> <p>8.1. La legge applicabile alla successione è quella del seguente Stato:</p> <p><input type="checkbox"/> Belgio <input type="checkbox"/> Bulgaria <input type="checkbox"/> Repubblica ceca <input type="checkbox"/> Germania <input type="checkbox"/> Estonia <input type="checkbox"/> Grecia <input type="checkbox"/> Spagna <input type="checkbox"/> Francia <input type="checkbox"/> Croazia</p> <p><input type="checkbox"/> Italia <input type="checkbox"/> Cipro <input type="checkbox"/> Lettonia <input type="checkbox"/> Lituania <input type="checkbox"/> Lussemburgo <input type="checkbox"/> Ungheria <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Paesi Bassi <input type="checkbox"/> Austria</p> <p><input type="checkbox"/> Polonia <input type="checkbox"/> Portogallo <input type="checkbox"/> Romania <input type="checkbox"/> Slovenia <input type="checkbox"/> Slovacchia <input type="checkbox"/> Finlandia <input type="checkbox"/> Svezia</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (precisare il codice ISO):</p> <p>.....</p>

Nessuna difficoltà particolare

8.2 La legge applicabile è stata determinata sulla base dei seguenti elementi :

8.2. La legge applicabile è stata determinata in base ai seguenti elementi*

8.2.1. -# Il defunto aveva la propria residenza abituale in quello Stato al momento della morte (articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012).

8.2.2. -# Il defunto ha scelto la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012) (cfr. punto 7.2).

8.2.1. Il defunto aveva la propria residenza abituale in questo Stato al momento del decesso (articolo 21 §1 del Regolamento). Sulla nozione di residenza abituale, riferirsi supra aux *spiegazioni fornite al punto 4.1 del presente documento - p.18*

8.2.2. Il defunto ha scelto la legge dello Stato di cui aveva la nazionalità (cfr. articolo 22 §1 del Regolamento) (vedere anche *spiegazione del punto 7.2 - p.20*)

Completamento

L'autorità emittente del CSE deve verificare se la scelta effettuata per la legge le sembra conforme all'articolo 22 del

Regolamento e in particolare se è stata formulate in modo espresso in una dichiarazione avente la forma di una disposizione a causa di morte o se risulta dai termini di una tale disposizione.

Più precisamente, in applicazione dell'articolo 27 del Regolamento, si deve verificare se le condizioni di validità nella forma sono rispettate, vale a dire se la dichiarazione ha la forma di una disposizione a causa di morte risponde ai termini di legge :

- a) dello Stato in cui la disposizione è stata presa o il patto successorio è stato concluso ;
- b) di uno Stato di cui il testatore o come minimo una delle persone interessate dalla successione in forza di un patto successorio possedeva la nazionalità, al momento in cui si è presa la disposizione o si è concluso il patto o al momento del decesso ;
- c) di uno Stato in cui il testatore o come minimo una delle persone interessate dalla successione in forza di un patto successorio aveva il proprio domicilio al momento in cui si è presa la disposizione o si è concluso il patto o al momento del decesso ;
- d) dello Stato in cui il testatore o come minimo una delle persone interessate dalla successione in forza di un patto successorio aveva la propria residenza abituale al momento della redazione della disposizione o della conclusione del patto o al momento del decesso ; o
- e) per i beni immobiliari, dello Stato in cui si trovano i beni immobili.

8.2.3.

8.2.3. -Il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con quello Stato che con lo Stato in cui aveva la propria residenza abituale (articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012). Precisare:

L'articolo 21.2. del Regolamento precisa che, quando a titolo eccezionale risulta dall'insieme delle circostanze della causa che, al momento del decesso, il defunto presentava dei legami manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello di cui si sarebbe applicata la legge in forza del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è quella di questo secondo Stato.

Attenzione

Questa disposizione deve essere applicata **solo a titolo eccezionale** dal notaio che dovrà giustificare in **modo molto preciso** gli elementi che lo portano ad optare per l'applicazione de una legge diversa da quella della residenza abituale del defunto.

Una delle possibili ipotesi è quella in cui il defunto aveva fatto una scelta in favore della propria legge nazionale, che tale scelta non sia valida e che risulti tuttavia da un insieme di circostanze che il

defunto possedeva manifestamente degli stretti legami con lo Stato di cui ha la nazionalità.

8.2.4 à 8.4

<p>8.2.4. -# La legge di uno Stato terzo applicata a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 rinvia alla legge di quello Stato (articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012). Precisare:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>8.3. -# La legge applicabile è quella di uno Stato il cui ordinamento è plurilegislativo (articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 650/2012). Si applica la seguente normativa (precisare, se del caso, l'unità territoriale):.....</p> <p>.....</p> <p>8.4. -# Si applicano norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni del defunto (articolo 30 del regolamento (UE) n. 650/2012) (precisare le norme e i beni interessati):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

Nessuna difficoltà particolare

10. L'autorità certifica...

<p>L'autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che, al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento.</p> <p>Non sono stati compilati i seguenti punti perché ritenuti irrilevanti per lo scopo del certificato*: ..</p> <p>.....</p> <p>In caso di fogli supplementari aggiunti, numero totale di pagine*:</p> <p>.....</p> <p>Fatto a*addi*(gg/mm/aaaa)</p> <p>Firma e/o timbro dell'autorità di rilascio*:.....</p> <p>.....</p>

L'articolo 66 del Regolamento precisa che : « « *l'autorità emittente verifica le informazioni e le dichiarazioni fornite dal richiedente, come pure i documenti ed altri mezzi di prova presentati dallo stesso, conducendo le indagini necessarie per questa verifica d'ufficio, quando il suo diritto nazionale lo prevede o l'autorizza, oppure invita il richiedente a fornire qualsiasi ulteriore elemento di prova da essa giudicato necessario* » ».

Secondo l'articolo 66, 3 « « *se il proprio diritto nazionale lo prevede e, fatte salve le condizioni che vi sono fissate, l'autorità emittente può richiedere che vengano fatte delle dichiarazioni sotto giuramento o sotto forma di dichiarazioni solenni al posto del giuramento* » ».

Consiglio

Detto altrimenti, per quanto riguarda gli effetti prodotti da un un CSE, l'autorità emittente del CSE dovrà procedere ad un certo numero di indagini al fine di accertarsi delle qualità di eredi e, tra l'altro, dell'assenza di contestazioni in corso.

Sembra utile che l'autorità emittente del CSE indichi qui le misure prese, *le pezze giustificative sulle quali si fonda - p.21 e/o le dichiarazioni effettuate.*

Contenuti annessi

> **Gli Stati legati dal regolamento**

Gli Stati membri dell'Unione Europea

Il Regolamento lega gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno partecipato alla sua adozione. Nel 2016, sono 25 in totale.

Gli Stati che diventeranno membri dell'Unione Europea in avvenire saranno legati da questo testo che fa parte delle regole comunitarie acquisite.

Le tre eccezioni

Tre Stati membri dell'unione Europea non sono legati dal Regolamento.

- **Danimarca**
- **Regno Unito e Irlanda**

In questi tre Stati, il Regolamento e le soluzioni in esso contenute non si applicano, salvo se gli stessi notificano in avvenire l'intenzione di essere vincolati dal Regolamento.

Di conseguenza, se le autorità di questi Stati sono chiamate ad occuparsi di una successione avente dei legami con un altro Stato membro, le stesse applicheranno le loro regole di conflitto nazionali.

Per contro, se le autorità di uno dei 25 Stati membri legati dal Regolamento devono trattare una successione avente dei legami con uno di questi tre Stati, le stesse applicheranno il Regolamento. La stessa osservazione vale nei rapporti con tutti gli Stati terzi rispetto all'Unione Europea.

Attenzione

In diverse delle sue disposizioni, il Regolamento utilizza la nozione di Stato membro, in particolare in materia di rinvio.

Si potrebbe considerare che il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca debbano essere inclusi in questa nozione.

Tale interpretazione deve essere scartata: gli Stati membri nel senso del Regolamento sono gli Stati membri legati dal Regolamento e non gli Stati membri dell'Unione Europea.

> Autorità emittenti del CSE per paese*Lista per paese delle autorità abilitate a rilasciare il CSE*

PAESE	CHI RILASCIAM IL CSE ?
Belgio	notaio
Bulgaria	non dichiarato
Repubblica Ceca	notaio, tribunale di circondario
Germania	tribunale locale, notaio nel Baden-Württemberg
Estonia	notaio
Grecia	tribunale di pace
Spagna	notaio, tribunale di primo grado che ha deliberato sulla pratica
Francia	notaio
Croazia	tribunale municipale, notaio
Italia	giurisdizione ordinaria se registro fondiario, altrimenti notaio
Cipro	tribunale distrettuale
Lettonia	notaio
Lituania	notaio
Lussemburgo	notaio
Ungheria	tribunale di circondario, notaio
Malta	tribunale civile, notaio
Paesi Bassi	notaio
Austria	notaio, tribunale cantonale
Polonia	non dichiarato

Portogallo	cancelliere, ufficio dello stato civile, catasto, ufficio del registro del commercio, notaio
Romania	notaio
Slovenia	tribunale regionale che ha deliberato sulla successione
Slovacchia	notaio designato dal tribunale se procedura non chiusa, tribunale distrettuale se procedura chiusa
Finlandia	ufficio dello stato civile
Svezia	agente svedese delle imposte

> Dettaglio e applicazioni dell'articolo 4

Definizione Articolo 4 del Regolamento n° 650/2012

Sono competenti per deliberare sull'insieme di una successione le giurisdizioni dello Stato membro in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento del decesso

Il Regolamento prevede diversi motivi distinti di competenza e il notaio deve indicare il fondamento sulla base del quale si stima competente, barrando la casella corrispondente.

Tali motivi di competenza sono esplicitati qui di seguito.

Il Regolamento fa della "residenza abituale" del defunto al momento del decesso il criterio di competenza preponderante.

Se gli articoli del Regolamento non definiscono tale nozione, i considerando 23 e 24 la precisano.

Osservazione Prima precisazione

La nozione di residenza abituale nel senso del Regolamento non corrisponde necessariamente alla residenza fiscale (o domicilio fiscale) e/o alla residenza matrimoniale (o domicilio matrimoniale).

Osservazione Seconda precisazione

Il notaio deve interrogarsi sullo Stato in cui il defunto aveva « il centro degli interessi della sua vita familiare e sociale » e prendere in considerazione in particolare la durata di soggiorno in questo Stato, le condizioni e ragioni di tale soggiorno, l'ubicazione del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, ecc.

Osservazione Terza precisazione

Si raccomanda al notaio di indicare sempre al punto 4.2 del formulario le ragioni che lo hanno condotto a considerare che il defunto aveva la sua residenza abituale in tale Stato. Gli elementi che lo hanno condotto a adottare la residenza abituale in tale o tal altro Stato possono essere riuniti anche nella pratica della successione.

Esempio Primo esempio

François, di nazionalità francese, che ha abitato tutta la vita a Versailles dove possiede un immobile e dove ritorna abitualmente, vive a Ginevra da tre anni per ragioni professionali. Decede in un incidente stradale in Spagna.

Sarà considerato come avente la propria residenza abituale in Francia se il soggiorno all'estero è unicamente motivato da ragioni professionali ed espressamente limitato nel tempo (ad esempio, dal contratto di lavoro).

? Esempio Secondo esempio

Jacques è ospitato in una casa di riposo del Belgio per considerazioni puramente finanziarie e si qualità del trattamento. Tutti i suoi beni e la sua famiglia sono rimasti in Francia dove esercita il suo diritto di voto.

La sua residenza abituale sarà considerata essere in Francia in base ai criteri enunciati nei considerando 23 e 24.

> Dettaglio e applicazioni dell'articolo 7

Definizione Articolo 7 del Regolamento n° 650/2012

« Le giurisdizioni di uno Stato membro di cui il defunto aveva scelto la legge in virtù dell'articolo 22 sono competenti per deliberare sulla successione, a condizione :

- a) che una giurisdizione precedentemente interpellata abbia declinato la propria competenza nella stessa pratica, in virtù dell'articolo 6 ;
- b) che le parti in causa abbiano convenuto, conformemente all'articolo 5, di conferire la competenza alla o alle giurisdizioni di questo Stato membro ; o
- c) che le parti in causa abbiano accettato espressamente la competenza della giurisdizione interpellata ».

Questo motivo di competenza concernerà i notai solo in modo marginale : un notaio francese sarà quindi competente allorchè il defunto aveva scelto la legge francese come legge applicabile alla sua successione e quando gli eredi hanno convenuto che le giurisdizioni francesi erano esclusivamente competenti sulla base di un accordo sull'elezione del foro.

Attenzione

Un accordo per l'elezione del foro (cfr. articolo 5 del Regolamento) doit être conclu par écrit, daté et signé par les parties.

L'accordo per l'elezione del foro richiede l'accordo di tutti gli eredi : se uno di essi non vi acconsente, non può esserci competenza fondata su questa base

L'elezione del foro può essere effettuata solo a profitto di giurisdizioni degli Stati membri in cui il Regolamento è applicabile. Non è questo il caso della Danimarca, del Regno Unito e dell'Irlanda. L'elezione del foro è allora irricevibile e l'articolo 7 non potrà essere applicato. Solo un notaio dello Stato dell'ultima residenza abituale del defunto è allora competente per il rilascio del CSE.

L'elezione del foro non esclude necessariamente un contenzioso o una contestazione della competenza

> Dettaglio e applicazioni dell'articolo 10

Definizione Articolo 10 del Regolamento n° 650/2012

1. Quando la residenza abituale del defunto al momento del decesso non si trova in uno Stato membro, le giurisdizioni dello Stato membro in cui si trovano dei beni della successione sono tuttavia competenti per deliberare sull'insieme della successione nella misura in cui:
 - a) il defunto possedeva la nazionalità di questo Stato membro al momento del decesso ; o, altrimenti,
 - b) il defunto aveva la propria residenza abituale antecedente in questo Stato membro, a condizione che, al momento dell'interpellazione di questa giurisdizione, non siano passati più di cinque anni a contare dal cambiamento di questa residenza abituale.
2. Quando nessuna giurisdizione di uno Stato membro è competente in virtù del paragrafo 1, le giurisdizioni dello Stato membro in cui si trovano dei beni della successione sono tuttavia competenti per deliberare su tali beni

Questo motivo di competenza concernerà anche i notai, ma solo marginalmente. Un notaio francese può, ad esempio, essere competente su tali basi nei casi seguenti :

- Un francese abitante in Svizzera al momento del suo decesso e proprietario di un bene situato in Francia (« *articolo 10.1.a del Regolamento* »).
- Un italiano con residenza abituale in Francia da meno di cinque anni a contare dal suo decesso, ma che abita in Svizzera al momento del suo decesso e che dispone di un immobile in Francia (« *articolo 10. 1. b.* »).

Consiglio

Il notaio francese, quando è competente sulla base dell'articolo 10, può dimostrare al richiedente che non ha interesse a richiedere un CSE (se non deve circolare in altri Stati membri)

> Dettaglio e applicazioni dell'articolo 11

Definizione Articolo 11 del Regolamento n° 650/2012

Quando nessuna delle giurisdizioni di uno Stato membro è competente in virtù di altre disposizioni del presente Regolamento, le giurisdizioni di uno Stato membro possono deliberare, in casi eccezionali, sulla successione se ragionevolmente non si può lanciare nè condurre una procedura o se la stessa risulta impossibile in uno Stato terzo con il quale la pratica presenta uno stretto legame

La pratica deve presentare un legame sufficiente con lo Stato membro da cui dipende la giurisdizione interpellata

Anche supponendo che una giurisdizione francese sia competente in applicazione dell'articolo 11, un notaio francese non dovrebbe essere condotto in linea di principio a rilasciare un CSE su tali fondamenta.

> La qualità del richiedente

Il rilascio di un CSE non può essere richiesto da chiunque. In effetti, solo certe persone sono abilitate a richiedere il rilascio di un CSE. Si tratta delle seguenti persone:

- Gli eredi e i legatari aventi un diritto diretto alla successione (articolo 63 §1 e articolo 65 §1),
- Gli esecutori testamentari o gli amministratori della successione che abbiano bisogno di invocare la loro qualità in un altro Stato membro.

I creditori della successione, esattamente come i creditori di un erede, non possono richiedere il rilascio di un CSE.

La qualità del richiedente deve essere analizzata alla luce della legge successoria applicabile.

Il richiedente deve produrre gli elementi (originali o documenti certificati conformi) che attestano la sua qualità e i diritti che pretende di avere sui beni della successione, tanto come beneficiario quanto come amministratore o esecutore testamentario (articolo 66).

Osservazione

Precisiamo che non è necessario per gli eredi di avere accettato la successione per fare una domanda di CSE e che la domanda di un CSE non vale accettazione della successione.

> **Détail et applications article 4**

Definizione Article 4 du règlement n° 650/2012

Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès

Le Règlement prévoit plusieurs chefs de compétence distincts et le notaire **/// à remplacer par l'autorité émettrice ou autorité compétente ou ?///** doit indiquer sur quel fondement il s'estime compétent, en cochant la case correspondante.

Ces chefs de compétence sont explicités ci-dessous. **////OU CA ?///**

Le Règlement fait de la "résidence habituelle" du défunt au moment de son décès le critère prépondérant de compétence.

Si les articles du Règlement ne définissent pas cette notion, les considérants 23 et 24 la précisent.

Fondamentale Déterminer de résidence habituelle

- La notion de résidence habituelle au sens du règlement n'épouse pas forcément la notion de résidence fiscale (ou domicile fiscal) et / ou résidence (ou domicile) matrimoniale, même si ces notions peuvent constituer des indices pertinents
- Le professionnel du droit devra s'interroger dans quel État, le défunt avait « le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale » et prendre en considération notamment la durée de séjour dans cet État, les conditions et raisons de ce séjour, le lieu de situation de son patrimoine mobilier et immobilier etc.

Consiglio

Il est toujours recommandé au notaire **/// à remplacer par l'autorité émettrice ou autorité compétente ou ?///** d'indiquer au point 4.2 du formulaire les raisons qui l'ont conduit à considérer que le défunt avait sa résidence habituelle dans tel État. Les éléments qui l'ont conduit à retenir la résidence habituelle dans tel ou tel État peuvent aussi être rassemblés dans le dossier de la succession

Esempio Premier exemple

François, de nationalité française, qui a habité toute sa vie à Versailles où il possède un immeuble et où il retourne régulièrement, vit à Genève depuis trois ans pour raisons professionnelles. Il décède dans un accident de la circulation en Espagne.

Il sera regardé comme ayant sa résidence habituelle en France si le séjour à l'étranger est uniquement motivé par des raisons professionnelles et expressément limité dans le temps (par ex. par le contrat de travail).

? *EsempioDeuxième exemple*

Jacques est hébergé dans une maison de retraite en Belgique pour des considérations purement financières et de qualité de soins. Tous ses biens et sa famille sont restés en France où il exerce son droit de vote.

Sa résidence habituelle sera regardée comme étant en France au regard des critères énoncés par les considérants 23 et 24.

> **Détail et applications article 7**

Definizione Article 7 du règlement n° 650/2012

« Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 du Règlement sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

- a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;
- b) que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet État membre; ou
- c) que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie ».

*/////Rédaction initiale franco française///// PAR QUOI REMPLACR NOTAIRE
POUR QUE CE SOIT PLUS INTERNATIONAL*

Ce chef de compétence concernera les notaires seulement en marge : un notaire français sera ainsi compétent lorsque la loi française avait été choisie par le défunt comme loi applicable à sa succession et que les héritiers ont convenu que les juridictions françaises étaient exclusivement compétentes par un accord d'élection de for.

Attenzione

Un accord d'élection de for (cf. article 5 du Règlement) doit être conclu par écrit, daté et signé par les parties.

L'accord d'élection de for nécessite l'accord de tous les héritiers : si l'un des héritiers n'y consent pas, il ne peut y avoir de compétence sur ce fondement

L'élection de for ne peut être effectuée qu'au profit de juridictions des États membres dans lesquels le règlement est applicable. Tel n'est pas le cas pour le Danemark, le Royaume Uni ou l'Irlande. Une élection de for n'est alors pas recevable et l'article 7 ne pourra pas s'appliquer. Seul le notaire /// **ce n'est pas toujours un notaire, par quoi remplacer**/// de l'État de la dernière résidence habituelle du défunt est alors compétent pour établir le CSE.

L'élection de for n'exclut pas nécessairement un contentieux ou une contestation de la compétence

> Allegati inclusi nel certificato*

Annexes incluses dans le certificat ()

- Annexe I — Renseignements concernant le ou les demandeurs (OBLIGATOIRE si le ou les demandeurs sont des personnes morales)
- Annexe II — Renseignements concernant le représentant du ou des demandeurs (OBLIGATOIRE si le ou les demandeurs sont représentés)
- Annexe III — Informations sur le régime matrimonial ou le régime patrimonial équivalent du défunt (OBLIGATOIRE si le défunt était soumis à un tel régime au moment du décès)
- Annexe IV — Statut et droits du ou des héritiers (OBLIGATOIRE si la finalité du certificat est de certifier ces éléments)
- Annexe V — Statut et droits du ou des légataires ayant des droits directs à la succession (OBLIGATOIRE si la finalité du certificat est de certifier ces éléments)
- Annexe VI — Pouvoirs d'exécuter un testament ou d'administrer la succession (OBLIGATOIRE si la finalité du certificat est de certifier ces éléments)
- Aucune annexe n'est incluse